

(N. 667)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1980 *

Modifiche alla legge 20 maggio 1975, n. 164,
riguardante provvedimenti per la garanzia del salario

ONOREVOLI SENATORI. — La disparità di trattamento tra operai ed impiegati, in caso di crisi economiche, settoriali o locali delle attività industriali o in caso di ristrutturazione e riorganizzazione industriale, sebbene sia stata in parte sanata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464, e dalla successiva normativa del 20 maggio 1975, n. 164, non può essere ulteriormente tollerata.

Infatti l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce la parità dei cittadini di fronte alla legge, e l'articolo 38, secondo comma, nel quale viene ribadita l'identica posizione dei lavoratori, in quanto tali, di fronte al verificarsi di determinati eventi, impongono la completa equiparazione tra operai ed impiegati e la conseguente eliminazione del tetto di lire 300.000 previsto, per questi ultimi, dalla citata legge del 1975.

Appare anacronistico, oltre che anticostituzionale, fare delle distinzioni tra i vari percettori di reddito, quando gli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono vari livelli nei quali sono inseriti, senza distinzione di sorta, impiegati ed operai.

Conseguentemente tutti i lavoratori hanno eguale diritto ad avere garantiti mezzi adeguati alle immediate necessità di sussistenza, soprattutto nei periodi di disoccupazione, il cui trattamento è disciplinato dalle leggi riguardanti la Cassa per l'integrazione guadagni.

La doverosa abolizione di ogni differenza retributiva, l'eguale dignità di tutti i cittadini lavoratori, la determinazione a voler attuare integralmente i dettati della nostra Costituzione, sono le motivazioni per cui si raccomanda una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È abrogato il limite di lire 300.000, previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Agli impiegati, che usufruiscono del trattamento previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 464, compete l'80 per cento della retribuzione mensile percepita al momento della sospensione.

L'integrazione deve essere calcolata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.